

ESENTE



S. 12165/15

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
UFFICIO 1°**

Il Giudice di Pace di Roma Dott. Oliviero Campana
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. **51263/13** R.G.

TRA

Attore:

- ~~_____~~, domiciliato in ~~_____~~, presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione.

CONTRO

Convenuti:

- ~~_____~~ già ~~_____~~, domiciliato in ~~_____~~ presso ~~_____~~ e rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Dott. Giuseppe De Paolo, in virtù di procura in atti.

- ~~_____~~ - ~~_____~~ per la provincia di ~~_____~~, domiciliata in ~~_____~~, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia Iannaccone, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione.

OGGETTO

Opposizione ex art. 615 c.p.c.

[Handwritten signature]

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'articolo 132 cod. proc. civ., come modificato dall'articolo 45, comma 17, legge n. 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Pregiudizialmente si rileva la tempestività (l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termine) e l'ammissibilità dell'opposizione introdotta ai sensi del comma 1, art. 615 c.p.c., alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn. 5871/2007, 2214/2007, 9180/2006, 4891/2006, 2819/2006, 15149/2005, 3035/2005, 8695/2004, 9087/2003, 5279/2002, ss.uu. 1162/2000, ss.uu. 491/2000, ss.uu. 489/2000, ss.uu. 96/2000, 12685/1999).

Sussiste, del pari, la competenza del giudice adito, in quanto l'esecuzione non ancora avuto inizio e rientrando il credito vantato con la cartella di pagamento nell'ambito della competenza per materia e valore del Giudice di Pace (sanzione pecuniaria per violazione al CdS).

Ciò detto, occorre osservare che la parte attrice, in questa sede, si è opposta all'esecuzione introdotta con la cartella di pagamento n. 097 2013 0171313905000 eccependo sia l'omessa notifica del verbale titoli presupposto, sia vizi propri della cartella di pagamento (irregolare notifica della stessa, carenza requisiti, mancata sottoscrizione in violazione dell'art. 480 e 125 c.p.c. e dell' art. 25 DPR 20.09.1973 n.602) e sia l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 comma 6 L. 689/81.

Sul punto si deve, anzitutto, osservare che gli asseriti vizi propri della cartella di pagamento (che costituisce l'atto prodromico ed introduttivo dell'esecuzione) lamentati dalla parte attrice costituiscono vizi formali dell'esecuzione e, come tali, configurano un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere esperita con la procedura prevista dall'art. 617 c.p.c., nelle forme, tempi e modi stabiliti da tale norma.

Pertanto, in questa sede, non possono essere esaminati tali presunti vizi e non può essere emessa una pronuncia sugli stessi.

Passando agli altri motivi, la parte attrice ha lamentato l'omessa notifica del verbale sotteso alla cartella di pagamento.

Sul punto va chiarito che se la parte intende contestare la mancata/irregolare notifica dei verbali posti a fondamento della cartella stessa, dei quali sarebbe venuta a conoscenza solo a seguito della notifica della cartella, ha il diritto di *recuperare* il rimedio oppositorio, di cui al menzionato art 22 della L. 689/1981, che non gli era stato in precedenza consentito di esercitare. L'opposizione alla cartella in forza della legge 689/81 e del D. Lgs. 150/2011, però, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale e ciò anche ove l'azione, come nel caso di specie, sia introdotta con il rito previsto dall'art. 615 c.p.c.



In sostanza e per concludere sul punto, poichè il legislatore ha previsto un'azione *tipica* per recuperare il diritto oppositorio avverso i verbali di accertamento, nel caso di mancata/irregolare notifica dei verbali stessi, da esercitarsi con le forme e nei modi previsti dalla L. 689/81 e dal D. Lgs. 150/2011, l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. non può far rivivere diritti oppositori dai quali la parte interessata è decaduta, per il mancato esercizio nel tempo stabilito dalla legge (nella specie, come si è detto, trenta giorni dalla notifica della cartella).

Nel caso in esame, però, dagli prodotti proprio da [REDACTED] emerge che la cartella è stata notificata in data 08.05.2013 e l'atto di citazione è stato notificato all'[REDACTED] in data 27.05.2013 ed a [REDACTED] in data 29.05.2013, sicchè l'azione, ancorché proposta con un rito non appropriato all'eccezione formulata, è stata però introdotta tempestivamente nel termine di trenta giorni dalla notifica.

L'eccezione, però, risulta infondata nel merito, in quanto, [REDACTED], costituendosi in giudizio, ha prodotto la prova documentale che il verbale n. 14080094651 è stato elevato a seguito di contestazione immediata della violazione ed il ricorrente lo ha anche sottoscritto, oltre a rilasciare dichiarazioni spontanee; ai sensi degli artt. 200 e 201 C.d.S. non era, dunque, necessaria la notifica del verbale, che è necessaria solo nell'ipotesi in cui la violazione non possa essere contestata immediatamente al trasgressore.

Altrettanto infondato risulta l'ulteriore motivo lamentato dalla parte attrice, relativo alle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81.

Infatti, l'art. 203, comma 3, del C.d.S. dispone che, spirato il termine per il pagamento in misura ridotta o per la proposizione dell'opposizione, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento.

L'art. 206 C.d.S. stabilisce che, in caso di mancato pagamento nei termini previsti dagli artt. 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 L. 689/81, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981 n. 689. Tale norma prevede che, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Pertanto, l'azione spiegata in questa sede dall'attore è complessivamente infondata e deve essere respinta.

Stante la soccombenza, la parte attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese e dei compensi professionali in favore dell'[REDACTED], che liquida come da dispositivo,



mentre si deve disporre la compensazione delle spese nei confronti di [REDACTED], in quanto difesa da un Funzionario delegato dipendente dell'amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) respinge la domanda ; 2) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta [REDACTED], delle spese e dei compensi professionali, che liquida in complessivi euro 560,12 (di cui euro 51,12 per spese) oltre IVA, CPA come per legge; 3) Compensa le spese del giudizio nei confronti di [REDACTED]

Roma 24/03/2014

Il Giudice di Pace
Dott. *Oliviero Campana*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 24/03/2014
IL CANCELLIERE B3S
Maria Vittoria ROBIATI